Statuto

del Partito Comunista Italiano

Testo approvato
l'VIII Congresso nazionale
Roma 1957

Lo Statuto regola la vita interna del partito, il buon funzionamento di ogni sua istanza, il modo di lavoro e di collaborazione di tutti i suoi militanti. Rispettando e facendo rispettare lo Statuto, si contribuisce a fare di milioni di singoli militanti, una grande forza, unita e democratica, combattiva, una forza che si muove sicura per realizzare gli obiettivi e il programma del partito.

Conoscere, rispettare a far rispettare lo Statuto è dovere imprescindibile di ogni iscritto e di ogni organizzazione del partito.

PREAMBOLO

Il Partito comunista italiano è l'organizzazione politica d'avanguardia della classe operaia e di tutti i lavoratori i quali, nello spirito della Resistenza e dell'internazionalismo proletario e nella realtà della lotta di classe, lottano per l'indipendenza e la libertà del paese, per l'edificazione di un regime democratico e progressivo, per la eliminazione dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo, per la libertà e la valorizzazione della personalità umana, per la pace tra i popoli: per il socialismo.

Il Partito comunista italiano si costituì nel 1921, al Congresso di Livorno, sulla base delle esperienze del movimento operaio italiano, degli insegnamenti di Marx e di Lenin e con lo impulso dato al movimento operaio mondiale dalla Rivoluzione d'Ottobre. Esso raggruppò nelle proprie file la parte più avanzata del Partito socialista italiano, di cui raccolse le migliori tradizioni. Con la sua costituzione il Partito comunista italiano diede ai lavoratori, agli uomini di pensiero, alle masse degli sfrut-

tati, una guida ideale, politica ed organizzativa nella lotta per la libertà e per il socialismo. Il Partito comunista italiano, animato e guidato dagli insegnamenti e dall'esempio di Antonio Gramsci, ha resistito coraggiosamente alla criminale tirannia fascista, l'ha combattuta in tutti i modi all'interno del paese e sui campi di battaglia, dove il fascismo portava il suo attacco alla libertà e alla indipendenza dei popoli; ha promosso contro il fascismo e l'invasore hitleriano la unità popolare antifascista e nazionale, ha partecipato in modo decisivo alla direzione e alla vittoria della Guerra di liberazione.

Liberato il paese e liquidato il regime fascista, il Partito comunista italiano è stato ed è alla testa delle masse popolari per rinnovare gli istituti politici, economici e sociali dell'Italia. Si è battuto perchè la nuova Costituzione repubblicana si ispirasse ai princìpi della Resistenza.

Spezzata, per iniziativa della reazione italiana e straniera, l'unità delle forze popolari e patriottiche che avevano assicurato la vittoria contro il fascismo e lo straniero, il Partito comunista italiano non ha mai cessato di agire per realizzare la più ampia unità e collaborazione tra tutti i lavoratori e i democratici, per salvaguardare i valori della Resistenza e

attuare i princìpi della Costituzione, per difendere la pace, la libertà e i diritti del lavoro.

Il Partito comunista italiano vive, lotta e si sviluppa mantenendo in modo permanente ed allargando il contatto politico ed organizzativo con la classe operaia, con gli intellettuali, con i lavoratori dei campi, con gli artigiani, i piccoli e medi commercianti e imprenditori, con i professionisti, gli impiegati e i tecnici, con i giovani e con le donne, con tutte le forze progressive della società. Il Partito comunista italiano interpreta ed esprime, assieme agli interessi concreti ed immediati, le aspirazioni politiche e ideali della grande maggioranza del popolo ad una società nuova, liberata dallo sfruttamento e che avanzi, nella libertà e nella giustizia sociale, verso il socialismo. Esso, mentre avanza su una via autonoma e nazionale — la via italiana al socialismo —, attinge alla ricca e multiforme esperienza del movimento operaio internazionale, dell'Unione sovietica, della Cina popolare e di tutti i paesi di nuova democrazia e partecipa allo scambio di esperienze con i partiti comunisti e operai di tutto il mondo.

Il Partito comunista si batte per la pace e la pacifica collaborazione, su una base di libertà e di uguaglianza, tra tutti i popoli.

Chi entra nelle file del Partito comunista

italiano si assume l'impegno di partecipare a questa grande e nobile azione diretta ad emancipare il popolo italiano e l'umanità dallo sfruttamento capitalistico, dalla servitù dei signori della terra e dall'oppressione nazionale. Per operare efficacemente a questo scopo sono indispensabili unità di sforzi, fermezza di direzione, spirito di abnegazione e di sacrificio, consapevolezza, combattività. L'organizzazione del Partito comunista italiano è concepita in modo da poter soddisfare al massimo queste esigenze. Essa è volontaria, unitaria, basata sul fondamentale principio del centralismo democratico. Tutti i suoi membri sono impegnati alla lotta per gli ideali e per l'applicazione della linea politica fissata dai congressi e dagli organismi dirigenti del partito.

Lo Statuto regola la vita interna del partito, il buon funzionamento di ogni sua istanza, il modo di lavoro e di collaborazione di tutti i suoi militanti. Rispettando e facendo rispettare lo Statuto, si contribuisce a fare di milioni di singoli militanti, una grande forza, unita e democratica, combattiva, una forza che si muove sicura per realizzare gli obiettivi e il programma del partito.

Conoscere, rispettare e far rispettare lo Statuto è dovere imprescindibile di ogni iscritto e di ogni organizzazione del partito.

I - DEL PARTITO

1. - Gli operai, i lavoratori e gli intellettuali d'avanguardia italiani che operano in modo conseguente per il rinnovamento socialista della società italiana formano una organizzazione di lotta, volontaria e democratica: il Partito comunista italiano.

2. - La domanda di iscrizione

Possono iscriversi al Partito comunista italiano i cittadini che abbiano raggiunto il diciottesimo anno di età e che — indipendentemente dalla razza, dalla fede religiosa e dalle convinzioni filosofiche — accettino il programma politico del partito e si impegnino: a operare per realizzarlo, ad osservare lo Statuto, a lavorare in una organizzazione di partito, a pagare regolarmente la tessera e le quote.

Il cittadino che vuole iscriversi al Partito comunista italiano ne fa domanda al Comitato direttivo della cellula del luogo di lavoro

dove è occupato, o al Comitato direttivo dell'organizzazione di partito del territorio dove egli abita. Il richiedente deve essere presentato da un iscritto che ne garantisca l'onestà politica e morale. I giovani appartenenti alla Federazione giovanile comunista che entrano nel partito sono presentati dal Comitato direttivo del proprio Circolo o Gruppo giovanile comunista.

3. - L'ammissione al partito

L'ammissione al partito è decisa dall'assemblea della cellula o della sezione a cui la domanda di iscrizione è rivolta. A chi chiede la iscrizione il Comitato direttivo della cellula o della sezione provvede a spiegare il programma e lo Statuto del partito. Il Comitato direttivo della sezione rilascia al nuovo iscritto la tessera assieme ad una copia del programma e dello Statuto del partito.

Per l'ammissione di coloro che hanno avuto cariche direttive importanti in altri partiti è necessario, prima del voto dell'assemblea di cellula o di sezione, il parere del Comitato federale o, se si tratta di personalità di rilievo nazionale, del Comitato centrale. La stessa norma vale per chi, essendo già stato iscritto al partito ne sia stato radiato. Per la riammissione di persona che sia già stata espulsa

è necessario il parere della Commissione di controllo federale o centrale, a seconda dell'importanza del caso.

4. - Il trasferimento da un'organizzazione all'altra

Il militante del partito che cambia residenza deve darne comunicazione al Comitato direttivo della propria sezione. Questo provvede ad informare, per mezzo del proprio Comitato federale, il Comitato direttivo della sezione di nuova residenza e rilascia al compagno trasferito un documento di presentazione.

II - DEI DOVERI E DEI DIRITTI DEL MILITANTE

5. - I doveri

Ogni iscritto al partito ha il dovere di:

a) partecipare regolarmente alle riunioni ed essere attivo nella sua organizzazione; realizzare, nel proprio campo di attività, la politica del partito e le decisioni degli organismi dirigenti; dare il massimo contributo alla elaborazione politica, alle iniziative e al lavoro del partito;

b) accrescere continuamente la propria

conoscenza della linea politica del partito e la propria capacità di lavorare per realizzarla; leggere, sostenere e diffondere il giornale e le pubblicazioni del partito; acquisire e approfondire (salve restando le disposizioni dell'articolo 2) la conoscenza del marxismo-leninismo e applicarne gli insegnamenti nella soluzione delle questioni concrete; essere attivo nelle organizzazioni di massa; conquistare nuove adesioni al programma e all'azione del partito; fare, con la parola e con l'esempio, opera continua di orientamento ideologico e politico e di proselitismo;

c) osservare la disciplina di partito. Ogni compagno ha il diritto di sostenere presso gli organismi del partito le proprie opinioni, anche se divergenti da quelle contenute nelle direttive di orientamento e di lavoro. Deve però, intanto, realizzare le direttive regolarmente adottate secondo il principio di subordinazione della minoranza alla maggioranza, del singolo alla organizzazione, dell'organizzazione inferiore alla superiore, principio che assicura l'assoluta unità nella azione;

d) essere franco con il partito; leale e fraterno con i compagni e i lavoratori; coerente con le opinioni, i princìpi, gli ideali professati; cittadino esemplare;

e) esercitare la critica e l'autocritica per migliorare l'attività propria e del partito; lot-

tare, nelle istanze del partito, contro le deficienze, le violazioni della democrazia e delle norme statutarie, le manifestazioni di burocratismo, i pregiudizi; far pervenire le proprie osservazioni critiche e proposte agli organismi direttivi di ogni grado, che sono tenuti a prenderle in considerazione;

f) difendere il partito da ogni attacco; non divulgare le questioni riservate di partito.

6. - I diritti

Ogni iscritto al partito ha il diritto di:

a) eleggere gli organismi dirigenti di partito ed esservi eletto se in possesso dei requisiti richiesti;

b) contribuire alla elaborazione della linea politica e delle decisioni del partito e della propria organizzazione, partecipando alle discussioni nelle assemblee e ai dibattiti aperti sulla stampa di partito;

c) conoscere i rilievi, le critiche e le accuse che vengono mosse alla sua attività e alla sua condotta e far valere le proprie ragioni, appellarsi all'assemblea della organizzazione e alle istanze superiori di partito, in caso di sanzioni ritenute ingiustificate o eccessive;

d) rivolgere critiche, nelle istanze di partito, a qualsiasi dirigente ed a qualsiasi organizzazione di partito, per deficienze, errori, epi-

sodi di malcostume riscontrati, e segnalare i casi più gravi agli organismi superiori;

e) esercitare liberamente attività di ricerca filosofica, scientifica, artistica e culturale;

f) uscire dal partito presentando le dimissioni. In questo caso il segretario della organizzazione cui appartiene il dimissionario deve tentare un chiarimento con il compagno in questione. Se le dimissioni sono mantenute, esse devono essere comunicate all'assemblea dell'organizzazione. Questa può accettarle o respingerle. In caso di motivi particolari di indegnità politica o morale, le dimissioni sono trasformate in espulsione.

III - DELLA STRUTTURA DEL PARTITO

7. — Il partito è organizzato in cellule, sezioni e federazioni.

8. - La Cellula

La cellula è l'organizzazione di base del partito. Essa comprende al minimo cinque iscritti ed è costituita sul luogo di lavoro, oppure secondo il luogo di abitazione degli iscritti.

Nei luoghi di lavoro, nei quali il numero degli iscritti al partito è elevato, si possono costituire più cellule.

I membri delle cellule dei luoghi di lavoro sono tenuti a partecipare anche all'attività della cellula del proprio luogo di abitazione, in qualità di membri aggregati.

La cellula costituita sul luogo di abitazione comprende i comunisti che non sono iscritti in cellule aziendali (artigiani, commercianti, casalinghe, professionisti, ecc.) e che abitano nello stesso caseggiato, quartiere, rione, villaggio

Le donne iscritte al partito possono essere organizzate in cellule miste o in cellule femminili tanto sul luogo di lavoro che su quello di abitazione.

9. - Il Comitato di fabbrica o di azienda

Nei luoghi di lavoro dove esistono più cellule, un Comitato di fabbrica o di azienda, eletto dai comitati direttivi delle cellule, coordina l'attività e l'azione del partito in tutta la fabbrica o azienda.

10. - La sezione

L'organizzazione di partito immediatamente superiore alla cellula è la sezione. Essa è costituita dalle cellule aziendali e territoriali esistenti nel suo territorio.

La sezione deve tendere ad avere una sede permanente, la quale deve essere luogo di riu-

zione e di attività dei comunisti e centro di vita politica, culturale, educativa, ricreativa e assistenziale per tutti i lavoratori della località.

11. - Il Comitato comunale

Nei comuni che non siano sedi di comitato federale ed abbiano più sezioni si costituisce un Comitato comunale eletto annualmente dall'assemblea dei Comitati direttivi delle sezioni di quel comune in base alla consistenza delle varie sezioni.

Nei comuni sedi di Comitato federale, il Comitato comunale può essere costituito — ed eletto nel modo sopraindicato — per decisione del Comitato federale stesso, che ne stabilisce le funzioni.

12. - Il Comitato di zona

Le sezioni, per decisione del Comitato federale, possono essere raggruppate in zone o settori. Il Comitato di zona o di settore è eletto annualmente dall'assemblea dei Comitati direttivi delle sezioni esistenti nella zona o nel settore, in base alla consistenza delle varie sezioni.

13. - La federazione

La federazione è costituita da tutte le cellule e sezioni esistenti nel suo territorio. Di regola la federazione è provinciale. Il Comitato centrale può promuovere o autorizzare la costituzione di federazioni la cui circoscrizione non coincide con la provincia.

14. - Il coordinamento regionale e il Comitato regionale

Per coordinare le iniziative delle federazioni di partito di una stessa regione e per elaborare le questioni di interesse regionale possono essere convocate riunioni dei segretari, delle segreterie, dei comitati direttivi o di rappresentanti delle singole federazioni provinciali.

La convocazione di queste riunioni deve essere fatta, di norma, per cura del Comitato federale del capoluogo di regione, per sua iniziativa o su richiesta anche di un solo Comitato federale della regione o del Comitato centrale.

Le regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Val d'Aosta, Trentino-Alto Adige), o anche altre regioni, quando il Comitato centrale ne ravvisa la necessità politica, costituiscono un proprio Comitato regionale permanente eletto in apposite conferenze regionali, secondo norme fissate dal Comitato centrale stesso.

15. - **I giovani comunisti**

I giovani comunisti sono organizzati nella Federazione Giovanile Comunista Italiana (FGCI). Questa provvede alla propria direzione eleggendo democraticamente a tutte le istanze i propri organismi di direzione e di controllo.

La FGCI provvede a coordinare la propria attività con quella del partito. Questo nomina i propri rappresentanti in tutti gli organismi direttivi della Federazione giovanile comunista, ed accoglie nei propri i rappresentanti di essa.

Dei giovani comunisti, che siano iscritti anche al partito, viene favorita la permanenza e l'attività nelle organizzazioni della FGCI.

IV - DELLA VITA INTERNA E DELLA DEMOCRAZIA NEL PARTITO

16. - **Il centralismo democratico**

La vita interna del Partito comunista è retta dai principi del centralismo democratico Questo significa che:

a) ogni istanza di partito, nello svolgere la propria attività, deve rispettare la democrazia di partito, cioè favorire l'attività e la iniziativa di tutti i militanti; mantenere vivo e permanente il legame tra gli organismi dirigenti e la base, fra le istanze superiori e quelle inferiori;

b) tutti gli organismi dirigenti devono essere eletti democraticamente e funzionare e decidere in modo collegiale, fermo restando che la direzione collegiale non annulla la responsabilità individuale;

c) gli organismi dirigenti devono rendere conto periodicamente, e nelle forme opportune, della loro attività alle organizzazioni e alle istanze che li hanno eletti;

d) gli organismi dirigenti e i singoli loro componenti sono revocabili per decisione dell'assemblea o istanza che li ha eletti;

e) la minoranza deve accettare e applicare le decisioni della maggioranza;

f) le decisioni degli organismi superiori sono obbligatorie per gli organismi inferiori;

g) non sono ammesse azioni che violano la linea politica e i princìpi organizzativi del partito; non è tollerata l'attività frazionistica nè alcuna azione che possa rompere o minacciare l'unità e la disciplina del partito.

17. - La partecipazione dei militanti alla attività di direzione del partito

Ogni organizzazione del partito deve mantenere il più stretto legame con le masse popolari; deve studiare le esperienze delle masse, raccoglierne le molteplici opinioni per sistemarle con lo studio e la elaborazione, e quindi riportarle alle masse come idee e direttive da diffondere ed attuare. A questo scopo ogni organizzazione deve:

a) discutere e risolvere, nello spirito della linea politica del partito, le questioni che ad essa si presentano o che le sono poste dagli organismi dirigenti;

b) studiare le questioni del movimento operaio nazionale e internazionale;

c) interessare a queste discussioni e a questo studio tutti i propri militanti.

18. - Le discussioni e consultazioni particolari

Tutte le questioni di partito debbono essere dibattute e risolte nelle istanze dell'organizzazione di partito: assemblee di cellula e di sezione, riunioni degli organismi dirigenti, riunioni di attivisti, congressi e conferenze.

Su determinate questioni di particolare im-

portanza, ogni Comitato federale, o il Comitato centrale, prima di prendere una decisione deve cercare di avere la collaborazione e conoscere l'opinione di una cerchia più larga di compagni. A questo scopo si può aprire una discussione pubblica sulla stampa di partito o interpellare, nei modi che si riterranno più appropriati, le organizzazioni e i compagni che più possono contribuire a chiarire la questione. Sui risultati di queste discussioni e consultazioni dovrà essere riferito al Comitato federale o al Comitato centrale, prima che sia presa una decisione definitiva sulla questione posta in discussione.

19. - Le commissioni di studio, di iniziativa e di lavoro

Allo scopo di assicurare la più larga partecipazione dei militanti all'elaborazione delle questioni di partito e alla realizzazione della sua attività, i vari organismi dirigenti devono costituire, ogni volta che sia necessario o in modo permanente, commissioni di studio, di iniziativa o di lavoro, a cui devono essere chiamati anche compagni non facenti parte degli organismi dirigenti e che siano particolarmente competenti per le questioni cui devono dedicarsi. Queste commissioni devono lavorare sotto il controllo e la responsabilità degli organismi che le nominano.

20. - I funzionari di partito

Il carattere di massa del partito e la complessità delle funzioni che esso è chiamato ad assolvere, l'esperienza storica che ha reso evidente l'utilità e l'importanza del rivoluzionario professionale, esigono che un certo numero di compagni dedichino tutta la loro attività al lavoro di partito in qualità di funzionari.

La scelta e la nomina, come pure la revoca di compagni funzionari, sono di competenza del comitato dirigente dell'istanza di partito in cui essi lavorano. Il comitato dirigente è responsabile dell'orientamento e del lavoro dell'apparato, il quale non deve sostituirsi ai regolari organismi dirigenti e non deve limitare l'iniziativa e la partecipazione di tutti i militanti al lavoro del partito.

21. - Il metodo di elezione degli organismi dirigenti e di controllo

Gli organismi dirigenti e di controllo di qualsiasi istanza di partito sono eletti nelle apposite assemblee con voto diretto, nominativo, secondo le modalità che di volta in volta deciderà l'assemblea. La votazione a scrutinio segreto è obbligatoria quando sia approvata da almeno un quinto dei partecipanti alla assemblea.

22. - La Commissione elettorale

Nei congressi di sezione, di federazione e nazionale viene eletta una Commissione elettorale per proporre le modalità di votazione, selezionare le proposte di candidatura e presentare la lista dei candidati. Le proposte della Commissione elettorale sono sottoposte prima della votazione alla approvazione del Congresso.

I componenti la Commissione elettorale dovranno avere indiscussa serietà politica e provato attaccamento al partito.

V - DEGLI ORGANISMI DI DIREZIONE

23. - Il Comitato di cellula

L'assemblea di cellula elegge il Comitato e il segretario. Il Comitato di cellula è composto da tre o più membri che restano in carica un anno. Il Comitato dirige collegialmente il lavoro della cellula; controlla l'applicazione della linea politica del partito e l'esecuzione delle decisioni dell'assemblea di cellula e degli organismi superiori. Il Comitato di cellula ri-

sponde della sua attività all'assemblea della cellula e agli organismi superiori.

24. - Il Congresso e il Comitato direttivo di sezione

Il congresso di sezione è formato dai delegati eletti dalle cellule in misura proporzionale al numero degli iscritti, secondo le norme stabilite dal Comitato federale. Per le sezioni non ancora divise in cellule il congresso è sostituito dall'assemblea generale degli iscritti.

I membri del Comitato direttivo uscente, qualora non siano delegati, partecipano al congresso, senza diritto di voto.

Il congresso viene convocato dal Comitato direttivo di sezione almeno una volta all'anno per discutere il rapporto sull'attività del Comitato direttivo, dei Probiviri e del Collegio dei sindaci della sezione, i compiti di lavoro e le altre questioni poste all'ordine del giorno; può essere convocato in via straordinaria per decisione del Comitato federale o su richiesta di un terzo degli iscritti. Il congresso elegge il Comitato direttivo, i Probiviri e il Collegio dei sindaci della sezione. Il Comitato direttivo di sezione comprende cinque o più membri. Esso nomina il proprio segretario, distribuisce i compiti, funziona collegialmente ed è respon-

sabile dell'orientamento e del lavoro dei comunisti della sezione. Controlla l'attività delle cellule e dei Comitati di fabbrica o di azienda, l'esecuzione delle decisioni del congresso e degli organismi superiori alle quali ispira le proprie decisioni e la propria attività. Il Comitato direttivo di sezione risponde del suo lavoro al congresso di sezione e al Comitato federale.

Durante il congresso la presidenza esercita le funzioni del Comitato direttivo di sezione.

25. - Il congresso della federazione e il Comitato federale

Il congresso della federazione è costituito dai delegati eletti dai congressi delle sezioni in misura proporzionale al numero degli iscritti e secondo le norme stabilite dal Comitato federale. Il congresso della federazione si riunisce almeno ogni tre anni. Viene convocato dal Comitato federale per discutere il rapporto sull'attività del comitato stesso, della Commissione federale di controllo, del Collegio dei sindaci e le altre questioni poste all'ordine del giorno. La Direzione del partito può decidere che all'ordine del giorno del congresso federale siano posti determinati argomenti.

I componenti del Comitato federale e della Commissione federale di controllo uscenti, qualora non siano delegati al congresso della

federazione, vi partecipano senza diritto di voto.

Congressi straordinari di federazione possono essere convocati per decisione della Direzione del partito e su richiesta di un terzo delle sezioni o delle cellule della federazione che raggruppino almeno un terzo degli iscritti.

Il congresso della federazione elegge il Comitato federale, la Commissione federale di controllo e il Collegio dei sindaci.

Il Comitato federale è l'organo di direzione dell'attività della federazione. In seduta comune con la Commissione federale di controllo esso elegge nel proprio seno un Comitato direttivo, il segretario e la segreteria. Il Comitato direttivo dirige la federazione nell'intervallo tra le riunioni del Comitato federale. La segreteria assicura la continuità del lavoro, la esecuzione delle decisioni del Comitato federale e del Comitato direttivo e il disbrigo delle pratiche correnti. Quando il Comitato federale è formato da meno di trenta membri, esso può non eleggere il Comitato direttivo; in tal caso, in seduta comune con la Commissione federale di controllo, elegge soltanto il segretario e la segreteria.

Il Comitato federale, la segreteria e l'eventuale Comitato direttivo funzionano ciascuno collegialmente.

Il Comitato federale è responsabile della giu-

sta attuazione delle decisioni del congresso e della linea politica del partito nella propria organizzazione. Esso dirige la stampa locale, della quale nomina i direttori e i redattori; controlla l'attività di tutti gli organismi inferiori; costituisce proprie commissioni di lavoro, designandone i responsabili e i componenti e controllandone l'attività. Almeno una volta all'anno il Comitato federale deve sentire e discutere un rapporto sulla attività degli eletti comunisti alle cariche pubbliche. Il Comitato federale deve riunirsi almeno una volta al mese.

26. - Il congresso nazionale

L'istanza suprema del partito è il congresso nazionale. Esso è convocato dal Comitato centrale ogni tre anni e comprende i delegati di tutte le federazioni eletti in misura proporzionale al numero degli iscritti e secondo le norme stabilite dal Comitato centrale.

I membri del Comitato centrale e della Commissione centrale di controllo uscenti, qualora non siano delegati al congresso nazionale, vi partecipano senza diritto di voto.

Congressi nazionali straordinari possono essere convocati su richiesta di almeno un terzo

delle federazioni provinciali del partito, o per deliberazione del Comitato centrale.

Il congresso discute il rapporto sull'attività del Comitato centrale, della Commissione centrale di controllo e del Collegio centrale dei sindaci e le altre questioni poste all'ordine del giorno; fissa la linea politica del partito; giudica l'attività degli organi di direzione centrale e di tutto il partito; elegge il Comitato centrale, la Commissione centrale di controllo e il Collegio centrale dei sindaci.

Durante il congresso nazionale, la presidenza esercita le funzioni ed ha i poteri del Comitato centrale.

27. - Il Comitato centrale

Il Comitato centrale è eletto dal congresso nazionale conformemente agli artt. 21 e 22 dello Statuto. Esso dirige il partito nel periodo tra due congressi, si riunisce in sessione plenaria, di norma, ogni due mesi ed ogni qualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti. Esso è responsabile collegialmente dell'applicazione della linea politica fissata dal congresso nazionale. In seduta comune con la Commissione centrale di controllo, il Comitato centrale elegge nel suo seno la Direzione, il segretario generale, il vice segretario gene-

rale e la Segreteria del partito. La Direzione dirige il partito nell'intervallo tra le riunioni del Comitato centrale. La Segreteria assicura la continuità del lavoro, la esecuzione delle decisioni del Comitato centrale e della Direzione e il disbrigo delle pratiche correnti Il Comitato centrale costituisce le commissioni centrali di lavoro di cui fissa i compiti e designa i responsabili, dirige gli organismi centrali di stampa di cui designa i direttori.

28. - L'anzianità di Partito per i componenti degli organismi dirigenti

Possono essere eletti membri del Comitato direttivo di cellula e membri del Comitato direttivo e del Collegio dei sindaci di sezione i compagni che abbiano una anzianità di partito di almeno un anno; Probiviri di sezione i compagni che abbiano una anzianità di partito di almeno due anni; membri del Comitato federale e del Collegio federale dei sindaci, i compagni che abbiano una anzianità di partito di almeno tre anni; membri della Commissione federale di controllo i compagni che abbiano una anzianità di partito di almeno cinque anni; membri del Comitato centrale e del Collegio centrale dei sindaci i compagni che abbiano una anzianità di partito di al-

meno otto anni; membri della Commissione centrale di controllo i compagni che abbiano una anzianità di partito di almeno dieci anni.

29. - Le cooptazioni

Nei casi in cui si rendano vacanti dei posti negli organismi dirigenti di sezione, di federazione e centrali e non sia possibile attendere il congresso per nuove elezioni, o in casi di esigenze particolari, nuovi compagni possono essere chiamati a far parte di un organismo dirigente di partito mediante cooptazione decisa dall'organismo stesso riunito in seduta comune con la corrispondente Commissione di controllo.

In ogni organismo dirigente non può essere cooptato più di un terzo del numero dei suoi componenti. Ogni cooptazione deve essere decisa da almeno due terzi dei componenti l'organismo stesso.

30. - Il Consiglio provinciale del partito

In ogni provincia può essere costituito il Consiglio provinciale del partito Esso ha poteri consultivi e deve essere riunito su decisione del Comitato federale per discutere:

a) il programma elettorale per ogni elezione generale, politica e amministrativa;

b) le campagne nazionali, come il mese della stampa, il tesseramento, ecc.;

c) questioni importanti di ordine generale e locale.

Il Consiglio provinciale dura in carica quanto il Comitato federale. E' nominato dal Comitato federale con il numero di componenti fissato dal comitato stesso. Possono essere designati a comporre il Consiglio provinciale compagni i quali:

a) abbiano riconosciuta autorità politica e una lunga esperienza di lotta nel partito e nel movimento operaio democratico;

b) occupino cariche dirigenti nelle organizzazioni sindacali, cooperativistiche, sportive, ricreative, femminili e giovanili, ecc.;

c) ricoprano cariche pubbliche, politiche e amministrative importanti;

d) abbiano posizioni di rilievo nel campo professionale, culturale, scientifico e artistico;

e) siano segretari di importanti sezioni o cellule.

Al Consiglio provinciale partecipano di diritto i membri del Comitato federale e della Commissione federale di controllo.

31. - Il Consiglio nazionale

Nell'intervallo tra i due Congressi nazionali, il Comitato centrale può convocare il Consiglio nazionale allo scopo di consultare il partito sulle seguenti questioni:

a) campagne elettorali nazionali;

b) problemi generali di orientamento politico e di azione;

c) questioni importanti di ordine generale.

Il Consiglio nazionale è formato dai membri del Comitato centrale, della Commissione centrale di controllo e del Collegio centrale dei sindaci, dai segretari federali, dai presidenti delle commissioni federali di controllo, dai comitati direttivi dei gruppi parlamentari e da una delegazione del Comitato centrale della FGCI. Al Consiglio nazionale inoltre possono essere invitati dal Comitato centrale compagni che abbiano funzioni dirigenti nelle federazioni, che coprano cariche pubbliche importanti o abbiano funzioni di rilievo nel movimento operaio e democratico.

32. - La Conferenza di federazione

La Conferenza di federazione è la riunione dei rappresentanti delle sezioni esistenti nel territorio della federazione, designati dai Co-

mitati direttivi delle sezioni stesse secondo le norme stabilite dal Comitato federale.

L'ordine del giorno della Conferenza di federazione è deciso dal Comitato federale. Alla Conferenza di federazione partecipano di diritto i membri del Comitato federale e della Commissione federale di controllo. La Conferenza ha funzione consultiva. Solo in casi eccezionali e su richiesta del Comitato federale e per decisione del Comitato centrale e della Commissione centrale di controllo, la Conferenza ha facoltà di eleggere gli organismi dirigenti della federazione.

33. - La Conferenza nazionale

La Conferenza nazionale è la riunione di rappresentanti delle federazioni provinciali del partito, designati dai Comitati federali, secondo le norme stabilite dal Comitato centrale.

Alla Conferenza nazionale partecipano di diritto i membri del Comitato centrale e della Commissione centrale di controllo.

L'ordine del giorno della Conferenza nazionale è deciso dal Comitato centrale. La Conferenza nazionale ha funzione consultiva.

VI - DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

34. - Gli organismi di controllo del partito sono:

a) i Probiviri di sezione;
b) la Commissione federale di controllo;
c) la Commissione centrale di controllo;
d) il Collegio dei sindaci della sezione;
e) il Collegio dei sindaci della federazione;
f) il Collegio centrale dei sindaci.

35. - I Probiviri di sezione

Ogni sezione deve avere un collegio di almeno tre Probiviri eletti dal Congresso di sezione che durano in carica quanto il Comitato direttivo e rispondono della loro attività al successivo Congresso di sezione. I Probiviri hanno i seguenti compiti:

a) controllare l'applicazione dello Statuto, il rispetto della democrazia interna e della disciplina di partito da parte del Comitato di sezione, dei Comitati di cellula e dei singoli compagni;

b) esaminare e risolvere le questioni disciplinari che vengono loro sottoposte dal Comitato direttivo di sezione, dai comitati di cellula e dai singoli compagni.

36. - La Commissione federale di controllo

La Commissione federale di controllo è eletta dal Congresso della federazione, dura in carica quanto il Comitato federale e risponde della sua attività al successivo Congresso federale. Essa deve essere composta da un numero di membri non superiore alla metà dei componenti il Comitato federale. Essa elegge nel suo seno un ufficio di presidenza composto da un presidente, un vice-presidente ed un segretario se la commissione ha meno di dieci componenti, da un presidente, due vice-presidenti e due segretari, se ha più di dieci componenti. La Commissione federale di controllo ha i seguenti compiti:

a) controllare l'applicazione dello Statuto, il rispetto della democrazia interna e della disciplina di partito da parte di tutte le istanze e dei singoli compagni;

b) esaminare e risolvere le questioni disciplinari che le vengono sottoposte dal Comitato federale, dai comitati direttivi di sezione e dai singoli compagni;

c) collaborare col Comitato federale alla direzione del lavoro dei quadri.

Nei casi previsti dallo Statuto, la Commissione federale di controllo si riunisce assieme al Comitato federale per le decisioni di com-

petenza comune. I componenti l'ufficio di presidenza della Commissione federale di controllo fanno parte di diritto del Comitato federale. Il presidente fa parte di diritto del Comitato direttivo federale.

37. - La Commissione centrale di controllo

La Commissione centrale di controllo è eletta dal Congresso nazionale, dura in carica quanto il Comitato centrale e risponde della sua attività al successivo Congresso nazionale. Essa deve essere composta da un numero di membri non superiore alla metà dei componenti il Comitato centrale. Essa elegge nel suo seno un presidente, due vice-presidenti e due segretari che ne costituiscono l'ufficio di presidenza e ne assicurano la continuità del lavoro.

La commissione centrale di controllo ha i compiti seguenti:

a) controllare l'applicazione dello Statuto, il rispetto della democrazia nella vita interna del partito, della disciplina da parte di tutte le istanze di partito e dei singoli iscritti;

b) esaminare e risolvere, con giudizio definitivo, le questioni di carattere disciplinare

che le vengono sottoposte dal Comitato centrale;

c) esaminare e risolvere, con giudizio definitivo, i ricorsi ad essa direttamente rivolti da organismi di partito o da singoli compagni;

d) esaminare e risolvere le accuse portate contro la onorabilità personale e la condotta dei membri del Comitato centrale e della Commissione centrale di controllo, dei segretari di federazione, dei deputati e senatori in carica e dei compagni che hanno cariche pubbliche nazionali;

e) collaborare col Comitato centrale per controllare l'orientamento marxista-leninista delle scuole di partito, centrali, regionali e locali, della stampa e della propaganda;

f) esaminare le proposte di modificazione parziale dello Statuto del partito, elaborarle e presentarle al Congresso nazionale;

g) assistere, con consigli e proposte, il lavoro delle Commissioni federali di controllo senza, però, interferire nel loro funzionamento.

La Commissione centrale di controllo, sulla base di particolari studi e rapporti, deve esaminare periodicamente in riunioni plenarie le varie questioni relative alla democrazia e alla disciplina del partito; controllare,

in collaborazione col Comitato centrale, l'orientamento, l'inquadramento e la esecuzione delle sue decisioni. Su questi problemi elabora delle conclusioni scritte da trasmettere al Comitato centrale perchè ne tragga le conseguenze pratiche. Nei casi previsti dallo Statuto, la Commissione centrale di controllo si riunisce assieme al Comitato centrale per le decisioni di competenza comune. I componenti l'ufficio di presidenza della Commissione centrale di controllo fanno parte di diritto del Comitato centrale. Il presidente fa parte di diritto della Direzione del partito.

38. - Il Collegio dei sindaci di sezione

Il Collegio dei sindaci di sezione è composto di tre membri eletti dal Congresso di sezione e dura in carica quanto il Comitato direttivo di sezione. Esso controlla i bilanci preventivo e consuntivo e la loro rispondenza alle possibilità economiche reali della sezione; verifica ogni mese la corrispondenza delle entrate e delle uscite con le decisioni amministrative del Comitato direttivo; segnala a questo le eventuali irregolarità.

In qualsiasi momento i sindaci hanno diritto, anche individualmente, di chiedere in-

formazioni al responsabile amministrativo sulla situazione della contabilità e della cassa e di fare gli eventuali rilievi.

39. - Il Collegio dei sindaci di federazione

Il Collegio dei sindaci di federazione è composto di tre o cinque membri, è eletto dal Congresso della federazione, dura in carica quanto il Comitato federale e risponde della sua attività al successivo Congresso federale. Esso controlla i bilanci preventivo e consuntivo e la loro rispondenza alle possibilità economiche reali della federazione; verifica ogni mese la corrispondenza delle entrate e delle uscite con le assegnazioni del bilancio e con le decisioni del Comitato federale; segnala a quest'ultimo le eventuali irregolarità.

Inoltre, vigila sulla saggia conservazione del patrimonio del partito e sulla serietà delle iniziative economiche. In qualsiasi momento i sindaci hanno diritto, anche individualmente, di chiedere informazioni al responsabile amministrativo sulla situazione della contabilità e della cassa e di fare gli eventuali rilievi. A fine anno il Collegio dei sindaci de-

ve presentare una propria relazione scritta sulla tenuta dell'amministrazione.

40. - Il Collegio centrale dei sindaci

Il Collegio centrale dei sindaci è composto di tre o cinque membri, viene eletto dal Congresso nazionale e risponde della propria attività al successivo Congresso del partito.

Compiti del Collegio centrale dei sindaci sono:

a) controllare l'amministrazione centrale del partito, accertando la regolare tenuta della contabilità e verificando la corrispondenza delle spese con le assegnazioni di bilancio e con le decisioni degli organismi dirigenti;

b) controllare le iniziative economiche, la gestione dei beni del partito e l'attività finanziaria delle sue aziende;

c) consigliare i collegi dei sindaci di federazione per la regolarità del loro lavoro, senza interferire nelle loro decisioni.

Il Collegio centrale dei sindaci deve controllare, almeno ogni trimestre, la corrispondenza delle entrate e delle uscite, con le reali possibilità finanziarie, e segnalare al Comitato centrale le eventuali situazioni che richiedono un interessamento particolare. A fine anno il Collegio centrale dei sindaci de-

ve presentare al Comitato centrale una propria relazione scritta sulla tenuta dell'amministrazione centrale.

I membri del Collegio centrale dei sindaci possono richiedere in qualsiasi momento all'amministrazione centrale informazioni sulla situazione finanziaria. Essi hanno diritto di partecipare a tutte le riunioni della Commissione di amministrazione.

VII - DELLE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE

41. - I consiglieri comunali, provinciali e regionali, i deputati regionali, i deputati e i senatori

Ogni iscritto al partito può essere candidato alle elezioni comunali, provinciali e regionali e alle elezioni per la Camera dei deputati e il Senato, purchè abbia le qualità politiche e morali che lo rendano degno di rappresentare il popolo nelle cariche pubbliche elettive.

L'accettazione della candidatura a consi-

gliere comunale, provinciale, regionale, a deputato regionale e a deputato e senatore impegna il compagno candidato a svolgere la campagna elettorale secondo le direttive del partito, in modo onesto e leale verso i compagni di lista.

Il compagno candidato a consigliere o deputato regionale, deputato e senatore è tenuto — se eletto — a mettersi a completa disposizione del partito e a mantenere un continuo contatto con il corpo elettorale e tutti i cittadini.

42. - I consiglieri comunali e provinciali

La scelta dei candidati comunisti alle elezioni amministrative sarà fatta ogni volta secondo le norme e i criteri stabiliti dal Comitato centrale.

I candidati all'amministrazione di un comune in cui esiste una sola sezione di partito vengono designati dall'assemblea generale della sezione su proposta del Comitato direttivo. L'approvazione dei candidati deve essere fatta nominalmente per ogni candidato La lista definitiva deve essere sottoposta alla ratifica del Comitato federale e della Com-

missione federale di controllo riuniti in sessione comune.

Nei comuni dove vi siano più sezioni le proposte dei candidati per la lista elettorale vengono concordate in una assemblea dei Comitati direttivi di sezione indetta dal Comitato comunale o, qualora questo non esista, dal Comitato federale e quindi sottoposta alle assemblee di sezione. Il Comitato comunale compila quindi, sulla base delle osservazioni e proposte fatte dalle assemblee di sezione, la lista definitiva dei candidati da sottoporre alla ratifica del Comitato federale e della Commissione federale di controllo in sessione comune.

La scelta del candidato al Consiglio provinciale per ogni collegio elettorale viene concordata in una riunione indetta dal Comitato federale, dai Comitati direttivi delle sezioni di partito esistenti nel collegio stesso. La lista dei vari candidati così designati per tutta la provincia viene poi sottoposta alla ratifica del Comitato federale e della Commissione federale di controllo riuniti in sessione comune.

43. - I consiglieri e i deputati regionali

Ogni organizzazione di partito esistente nella circoscrizione provinciale o della federazione può proporre candidature per l'elezione dei consiglieri e dei deputati regionali.

Il Comitato federale sceglie tra le proposte fatte e designa assieme alla Commissione federale di controllo i candidati per la circoscrizione.

La lista dei candidati viene ratificata dal Comitato regionale, dove esso esiste, dal Comitato centrale negli altri casi.

I compagni consiglieri e deputati regionali sono tenuti a versare alla propria federazione una quota mensile, secondo le d[illegible]ni fissate dal Comitato regionale o dal Comitato centrale. Nel caso di inadempienza di questi impegni, gli organismi dirigenti e di controllo competenti sono tenuti a prendere i necessari provvedimenti.

44. - I deputati e i senatori

Ogni organizzazione di partito esistente nella circoscrizione o collegio elettorale per l'elezione di deputati o senatori, può proporre can-

didature. Il Comitato federale sceglie tra le proposte fatte e designa assieme alla Commissione federale di controllo i candidati per la provincia. La compilazione definitiva della lista dei candidati per tutta la circoscrizione elettorale viene fatta in una riunione di rappresentanti delle federazioni interessate. La lista dei candidati così designati viene ratificata dal Comitato centrale assieme alla Commissione centrale di controllo.

I compagni deputati e senatori sono tenuti a versare una quota mensile da ripartirsi tra gli organismi centrali e provinciali del partito, secondo le disposizioni fissate dal Comitato centrale. Nel caso di inadempienza di questi impegni, il Comitato centrale e la Commissione centrale di controllo sono tenuti a prendere i necessari provvedimenti.

45. - I gruppi parlamentari comunisti

I senatori e i deputati comunisti devono costituirsi in gruppo comunista per il relativo ramo del Parlamento.

I gruppi parlamentari comunisti hanno il compito di elaborare, sulla base della linea politica generale del partito, la propria atti-

vità e le proprie iniziative intervenendo nelle discussioni parlamentari, nella elaborazione delle leggi, nella formazione dei governi,. in difesa della libertà e degli interessi dei lavoratori e del popolo. E' dovere di ogni parlamentare comunista partecipare attivamente ai lavori della Camera e del Senato e alle diverse Commissioni e di informare regolarmente della propria attività e della attività del Parlamento il corpo elettorale che lo ha eletto. Della propria attività parlamentare, i deputati e i senatori comunisti rispondono, anche sul piano disciplinare, in primo luogo, al rispettivo gruppo parlamentare.

Ogni gruppo parlamentare elegge nel proprio seno il presidente, un Comitato direttivo e una Segreteria per il coordinamento e la disciplina dell'attività dei parlamentari. Ogni Comitato direttivo partecipa di diritto alla riunione del Consiglio nazionale del partito in rappresentanza del gruppo rispettivo.

46. - I comunisti negli Enti locali

I comunisti eletti nei Consigli comunali, provinciali e regionali si devono costituire in gruppo.

I consiglieri comunali, provinciali, regionali e i deputati regionali comunisti e tutti gli iscritti al partito che rivestono cariche pubbliche sono tenuti a far valere gli interessi del popolo lavoratore del Comune, della provincia e della regione applicando la linea politica stabilita dagli organismi centrali e locali del partito e riferendo periodicamente agli elettori.

VIII - DELLE ORGANIZZAZIONI DI MASSA

47. - I membri del partito devono essere iscritti alle organizzazioni sindacali e di categoria corrispondenti alle proprie attività professionali. I membri del partito che militano nelle organizzazioni cooperative, combattentistiche, sportive, culturali, ricreative, le donne comuniste che militano nelle organizzazioni femminili democratiche devono essere di esempio a tutti gli altri associati nella lotta per il raggiungimento degli obiettivi delle organizzazioni stesse e per il loro sviluppo democratico.

IX - DELLA DISCIPLINA E DEL COSTUME DI PARTITO

48. - La disciplina di partito

La disciplina è fattore fondamentale della compattezza, della forza e del prestigio del Partito comunista. Senza di essa il partito non potrebbe condurre con efficacia la sua lotta in difesa dei lavoratori, per la libertà, la pace e il socialismo.

La disciplina è obbligatoria per tutti i membri del partito, indipendentemente dal posto che ciascuno di essi occupa nella organizzazione e dalle cariche elettive o rappresentative che ricopre.

La base della disciplina è l'accettazione cosciente del programma e dei compiti del partito. Ciò presuppone una intensa vita democratica in tutte le istanze del partito e una lotta continua per la conquista di tutti i militanti alla linea e al lavoro del partito.

La sanzione disciplinare deve essere la misura estrema a cui si ricorre per richiamare il militante all'adempimento dei suoi doveri di comunista. Prima di prendere una sanzione disciplinare si deve fare sempre opera di persuasione ispirandosi al concetto che nessuno può essere esente da difetti e che ogni

compagno, il quale lavori attivamente per il partito, può sbagliare. Anche quando sia indispensabile ricorrere alla sanzione disciplinare, deve essere continuata l'azione verso il compagno colpito per persuaderlo dell'errore compiuto e della necessità della disciplina.

49. - Le sanzioni disciplinari

Le sanzioni previste per i casi in cui il comunista manca ai propri doveri verso il partito sono:

a) il richiamo orale;

b) il biasimo scritto;

c) la sospensione o la destituzione dalla carica;

d) la sospensione dal partito da uno a sei mesi;

e) la radiazione dal partito;

f) l'espulsione dal partito.

Il richiamo orale e il biasimo scritto sono decisi dall'organismo dirigente della organizzazione a cui appartiene il compagno da richiamare o biasimare.

Le altre sanzioni sono decise dall'assemblea dell'organizzazione di partito a cui è iscritto il compagno sottoposto a sanzioni e sono confermate dal Comitato direttivo della organizzazione superiore.

Il compagno sottoposto a procedimento disciplinare ha diritto di conoscere gli addebiti che gli vengono fatti e di giustificarsi; ha diritto di essere presente alla riunione in cui si discute il suo caso. Egli può ricorrere alla Commissione federale di controllo e alla Commissione centrale di controllo.

In casi particolari la Commissione federale di controllo o la Commissione centrale di controllo può avocare a sè la questione e prendere le decisioni del caso.

L'espulsione dal partito di un membro del Comitato federale o della Commissione federale di controllo e di un membro del Comitato centrale o della Commissione centrale di controllo deve essere decisa dal congresso della federazione e, rispettivamente, dal congresso nazionale del partito, oppure, nell'intervallo fra due congressi dalla sessione comune del Comitato federale e della Commissione federale di controllo e, rispettivamente, del Comitato centrale e della Commissione centrale di controllo, con una maggioranza di almeno due terzi dei membri dei due rispettivi organismi. In questo caso l'espulsione dovrà poi essere ratificata dal congresso della federazione e, rispettivamente, dal congresso nazionale del partito.

50. - Lo scioglimento di organizzazioni

In caso di estrema necessità il Comitato federale, d'accordo con la Commissione federale di controllo, può sciogliere cellule e sezioni di partito. La decisione deve essere ratificata dalla Commissione centrale di controllo. Il compito di ricostituirle dovrà essere affidato ad un Comitato provvisorio nominato dal Comitato federale, in accordo col Comitato di zona o di settore e col Comitato comunale interessati.

Detto Comitato provvisorio deve provvedere alla ricostituzione della cellula o della sezione non più tardi di tre mesi dalla data dello scioglimento. Nessuna organizzazione può essere sciolta dopo che sia stato indetto il Congresso federale.

51. - La pubblicità dei dibattiti e delle decisioni di partito

Le discussioni concernenti l'attività di partito e le decisioni degli organismi dirigenti e di controllo riguardano la vita interna del partito: pertanto, spetta agli stessi organismi di-

rigenti e di controllo stabilire se, quando e come renderne pubblico il contenuto.

Chiunque violi questa norma, comunichi ad estranei o alla stampa non di partito informazioni o documenti riservati di partito è passibile — indipendentemente dalla carica e dalle funzioni che ricopre — di sanzioni disciplinari.

52. - Il costume di partito

Ogni membro del Partito comunista deve comprendere che a lui guardano i compagni di lavoro e di studio, i vicini di casa, i conoscenti e i parenti, come ad un combattente per un mondo migliore, per una società più giusta e più sana. Egli deve perciò preoccuparsi costantemente di essere di esempio con la sua vita privata, con la condotta verso la propria famiglia, i vicini, i compagni di lavoro, con il comportamento morale, l'onestà, lo spirito di solidarietà umana e sociale di cui dà prova. Ciò è tanto più necessario quanto più il compagno è conosciuto per l'attività che svolge e per le cariche che ricopre nel partito e nella vita sociale e politica.

53. - La scelta dei quadri

Nella scelta dei dirigenti e dei collaboratori ogni compagno deve basarsi non sulle amicizie personali o sulle simpatie paesane, ma soltanto sulle capacità del militante cui si devono affidare determinati compiti, sul suo attaccamento al partito e sul suo spirito di sacrificio.

Si deve evitare di affidare ad un singolo compagno un numero di cariche superiori alle sue capacità e possibilità. In caso contrario, si nuoce alla vita della organizzazione e alla realizzazione dei suoi compiti che consistono nell'attirare al lavoro della direzione del partito il maggior numero possibile di compagni per formarli nell'attività e nella esperienza quotidiana.

X - DELLA STAMPA DI PARTITO

54. — La stampa nazionale del partito è diretta dal Comitato centrale; quella locale dal rispettivo Comitato federale.

Gli organi centrali di stampa del partito devono conformarsi alla linea politica stabilita dal congresso nazionale e dal Comitato centrale e devono diffondere costantemente i

principii del marxismo-leninismo, sostenere tutte le lotte delle masse popolari in difesa dei loro interessi, informare esaurientemente sui problemi e sui successi dei movimenti operai e progressivi di tutti i paesi e in particolare sui problemi e le conquiste dei paesi socialisti. Il Comitato federale è responsabile della linea politica del giornale e delle altre pubblicazioni della federazione, che devono essere coerent con la linea politica di tutto il partito e con le decisioni della federazione.

Almeno una volta all'anno sia il Comitato centrale che il Comitato federale devono sentire e discutere un rapporto sugli organi di stampa da essi controllati.

XI - DELL' AMMINISTRAZIONE DEL PARTITO

55. — I mezzi finanziari del partito sono costituiti dai proventi delle tessere e dalle quote di partito, da sottoscrizioni e oblazioni volontarie, dai proventi di feste, ecc.

Il prezzo della tessera è stabilito dalla Direzione del partito la quale fissa pure l'ammontare delle quote mensili e della percentuale spettante alle varie istanze del partito.

La quota mensile che ogni iscritto deve pagare deve essere adeguata alle sue reali possibilità economiche.

All'inizio di ogni anno, l'Amministrazione centrale del partito predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'anno precedente che, vistati dal Collegio centrale dei sindaci, sono sottoposti alla approvazione del Comitato centrale.

Le cellule, le sezioni, le federazioni, hanno, ciascuna, una propria distinta amministrazione, che deve essere tenuta con cura e in modo regolare.

La Direzione del partito declina ogni responsabilità legale per le attività amministrative delle organizzazioni di partito.

All'inizio di ogni anno devono essere preparati il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'anno precedente e redatto l'inventario dei beni mobili e immobili di proprietà delle singole organizzazioni. I bilanci sono predisposti dalla Commissione di amministrazione (là dove esiste), dall'amministratore negli altri casi, e sono approvati dai rispettivi Comitati direttivi. Il Collegio dei sindaci controlla il bilancio, verifica la regolare tenuta dell'inventario ed è responsabile della buona conservazione del patrimonio del partito. Ad ogni rinnovo delle cariche il Comitato uscente deve consegnare a quello entrante l'inven-

tario patrimoniale. Le aziende economiche (quotidiani, case editrici, librerie, centri diffusione stampa, ecc.) devono avere una propria amministrazione autonoma retta da un proprio consiglio di amministrazione e controllata da un Collegio di sindaci.

XII - DELLA TESSERA E DEI SIMBOLI DEL PARTITO

56. - La tessera

La tessera è il documento che attesta la regolare iscrizione del compagno al partito.

La tessera impegna alla solidarietà politica e morale di tutti i comunisti verso il compagno titolare di essa e di questi verso tutti i comunisti. La tessera esprime il legame che unisce tutti i comunisti e l'impegno di ognuno ad agire per il bene di tutti e di tutti ad agire per il bene di ognuno.

La tessera è il documento di partito più prezioso: ogni comunista deve accuratamente custodirla, continuamente portarla con sè, presentarla e mostrarla con fierezza a tutti i lavoratori.

57. - I simboli

La bandiera del Partito comunista italiano è un rettangolo di drappo rosso, la cui base è una volta e mezzo l'altezza. Nell'angolo superiore sinistro essa reca, in colore oro, la stella d'Italia a cinque punte, simbolo dell'unità e dell'indipendenza della Patria, e la falce e il martello, simboli del lavoro. Sotto questi simboli, sono ricamate orizzontalmente le lettere « PCI ». Legato all'asta della bandiera è un nastro dai colori nazionali: verde, bianco e rosso.

Nelle pubbliche manifestazioni e nelle ricorrenze, la bandiera del partito deve essere portata, o esposta, insieme con la bandiera nazionale.

Gli inni da eseguire nelle manifestazioni ufficiali di partito sono: l'« Internazionale », l'« Inno dei lavoratori », l'« Inno di Mameli » e « Bandiera Rossa ».

NORMA TRANSITORIA

Le sezioni e le federazioni che negli ultimi congressi non hanno eletto gli organismi di controllo dovranno provvedervi entro sei mesi dal congresso nazionale convocando i delegati già eletti ai rispettivi congressi; ovvero:

per le sezioni, in una assemblea degli iscritti;

per le federazioni, a norma dell'art. 32, in una Conferenza provinciale.

INDICE

RINASCITA

Rassegna di politica e cultura italiana

Direttore: Palmiro Togliatti

★

Un numero L. 150

Abbonamento annuo L. 1.500

Conto Corrente Postale N. 1/889

BIBLIOTECHINA RINASCITA

Marx-Engels

Manifesto dei comunisti . . . L. 25

Marx

Lavoro salariato e capitale . . L. 25

Engels

I principi del comunismo . . L. 25

Engels

L'evoluzione del socialismo dall'utopia alla scienza . . L. 30

★

Editori Riuniti - Via Sicilia, 136 - Roma